

A quest' articolo l'onorevole Frugoni ha presentato il seguente emendamento :

« Nel terzo comma sostituire: Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto del presente e del precedente articolo, e che contino meno di 25 anni di servizio, ma più di 22 ecc. ».

L'onorevole Frugoni ha facoltà di svolgerlo.

FRUGONI. L'articolo 3 introduce per i procuratori erariali il principio del limite di età portato a 70 anni, e l'articolo 4 porta l'epurazione del personale dell'Avvocatura erariale. Ma nell'articolo 3 si è dimenticato di prospettare le condizioni di coloro che sono collocati a riposo, prima che abbiano compiuti i 25 anni di servizio. Così è accaduto per la magistratura: nel riordinamento giudiziario non si era prevista questa eventualità. Con una leggina suppletiva si è provveduto a stabilire che coloro che fossero colpiti dal limite di età, e che avessero compiuto soltanto 22 anni di servizio, avrebbero liquidata la pensione, come se avessero compiuto venticinque anni.

Ora mi sembra che questa condizione, fatta alla magistratura, sia da applicare anche ai procuratori erariali, per i quali, quando entrarono in carriera, non vi erano nella legge limiti di età! Così nell'articolo 4 è concesso di liquidare la pensione a quelli che hanno compiuto appena venti anni di servizio, mentre per la magistratura si richiedono all'uopo almeno 22 anni di servizio.

Il mio emendamento è diretto a questo: a far liquidare la pensione sulla base di 25 anni di servizio a coloro, che avessero compiuto 22 anni e che fossero collocati a riposo o per limiti di età, giusta lo articolo 3, o per epurazione, giusta l'articolo 4.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Rispondo all'onorevole Frugoni che non v'è alcun procuratore erariale, il quale sia giunto a settanta anni di età, e non abbia compiuto 25 anni di servizio; quindi non è il caso di una disposizione transitoria.

Per quanto poi riguarda la proposta di portare i 20 anni a 22, osservo che si è creduto prudente, nell'interesse del servizio, fare l'ipotesi di funzionari con 20 anni di servizio che possano trovarsi, per le ragioni

indicate all'articolo 4, nella condizione di essere esonerati dall'ufficio. Del resto è tutto coordinato, perchè i funzionari che abbiano più di dieci anni di servizio e non meno di 20 avranno la indennità accresciuta di un anno di stipendio, e gli altri avranno la pensione. È una condizione di cose più favorevole, e perciò credo che l'onorevole Frugoni vorrà rinunciare al suo emendamento.

CAMERA, *relatore*. La Commissione si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Frugoni, mantiene o ritira il suo emendamento?

FRUGONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto allora a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« È istituita una Commissione permanente per il personale della Regia Avvocatura erariale composta dell'avvocato generale erariale, e in caso di suo impedimento dal vice avvocato generale, in qualità di presidente, dei due sostituti avvocati generali più anziani, dell'avvocato erariale e del procuratore erariale addetti all'Ufficio di Roma.

« Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'articolo 8, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, designato dal ministro di grazia e giustizia.

« La composizione e le funzioni di detta Commissione in ordine alle nomine, promozioni e provvedimenti disciplinari saranno determinate col regolamento ».

(È approvato).

Art. 6.

« Nei casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione o di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente, potrà essere corrisposta all'Avvocatura a carico dell'Erario la metà degli onerari che si sarebbero liquidati contro il soccombente.

« Le norme per la concessione e le modalità della liquidazione saranno stabilite dal regolamento ».

MERLANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.